



- che i danni subiti dal Paolletti per i fatti denunciati consistevano nel mancato guadagno fuo al giorno del rientro in Italia (1943-1948), nella perdita dell'attrezzatura dell'Agenzia e nella forzata alienazione, a prezzi disastrosi, del patrimonio immobiliare della moglie, a tanto costretta per mantenere la famiglia priva di ogni provento in conseguenza della lontananza di esso Paolletti;

- che i menzionati danni risultavano aggravati dall'ingiustificata soppressione dello assegno che l'Istituto corrispondeva alla famiglia del Paolletti durante la di lui forzata permanenza in Ciripolitania, e dal rifiuto dell'Istituto ad anticipare al Paolletti, nel 1945, il prezzo del biglietto per il rientro in Italia per via aerea -

A seguito di eccezioni procedurali sull'ammissibilità delle prove dell'attore (eccezioni tanto inerenti al divieto della prova testimoniale contra scriptum quanto inerenti alle disposizioni statutarie e di legge sugli Organi dell'ente abilitati a manifestarne la volontà) la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sui